

Definizioni

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Caso assicurativo: il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Attività agricola connessa: attività esercitata dall'imprenditore agricolo diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che provengono prevalentemente dall'attività agricola stessa.

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive. Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - art 173.

Società: ARAG S.p.A. - Verona.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.

2. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta**.

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2. La Società non si assume il pagamento di:

multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

1. Salvo la limitazione prevista dall'art. 10 comma 2 della polizza, il rischio assicurativo è coperto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

2. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e **si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno**, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

Art. 6 Disdetta, recesso o anticipata risoluzione del contratto

1. Le parti **possono disdire** il contratto con lettera raccomandata almeno **1 (uno) mese prima della sua scadenza**.

2. **Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata**; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Clausole o accordi particolari

Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Art. 8 - Pagamento del premio

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. Se il Contraente non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

3. **Qualora il Contraente non corrisponda la rata di premio entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.**

4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

- trascorsi **3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 11, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

4. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

5. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:

- **vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

1. L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Società** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.

3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto**:

- a) **presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
- b) **presso l'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente.**

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 "Oggetto dell'assicurazione" comma 2.

4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è **tenuto a**:

- **informare immediatamente la Società** in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 13 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

4. L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarie che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.**

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Società.**

6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 14 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 15 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in **Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

2. **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 16 - Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

1. Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

2. **Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.**

3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Art. 17 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 18 - Rinvio

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

Art. 19 – Oggetto dell'Assicurazione e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente.

Qualora il Contraente sia una ditta individuale, le garanzie sono operanti anche per il nucleo familiare dell'imprenditore individuale; **qualora il Contraente sia una società di persone, una società cooperativa o una società consortile le garanzie sono operanti anche per il nucleo familiare del socio indicato sul frontespizio.**

L'assicurazione opera nei seguenti casi:

- per fatti inerenti all'esercizio dell'attività agricola, compreso l'agriturismo;
- nell'ambito della vita privata extralavorativa;
- quale lavoratore dipendente;
- in qualità di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, adibito a propria abitazione principale e/o all'esercizio dell'attività assicurata;
- nella veste di proprietario, locatario in base a un contratto di noleggio/leasing, conducente, trasportato di veicoli a motore adibiti ad uso privato e di macchine agricole.

L'assicurazione vale altresì quando gli assicurati, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Sarà esclusa ogni controversia relativa all'esercizio della libera professione da parte di un componente del nucleo familiare assicurato.

Le garanzie di cui all'Art. 20 punti 1. 2. 3. 10. 14. 15. 16. 17. 18. valgono inoltre, in favore dei dipendenti del Contraente, **regolarmente assunti a norma di legge, nell'ambito della attività lavorativa svolta per il Contraente.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del Contraente.**

Art. 20 – Prestazioni garantite

Le garanzie valgono per:

1. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di terzi;

2. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Per la circolazione di veicoli la garanzia opera nei casi **connessi ad incidente stradale;**

3. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Ad integrazione dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, **l'Assicurato è obbligato ad informare la Società circa l'esito del procedimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza.**

La prestazione opera esclusivamente per fatti inerenti l'esercizio dell'attività agricola.

La prestazione opera in deroga all'Art. 22 – Esclusioni – lett. b) ed g).

4. le controversie individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro. **La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente;**

5. le controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell'Art. 22 - Esclusioni - lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);

6. le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale;

7. le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250;**

8. le controversie relative a diritti reali;

9. l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, **sequestrato in seguito ad incidente stradale;**

10. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida e altre sanzioni amministrative irrogate **in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.**

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

11. l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 11.000, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione;

12. l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**

13. arbitrati, arbitraggi e perizie contrattuali in genere. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.

14. le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.** La garanzia vale per il Contraente qualora rivesta la **qualifica di Committente dei lavori** e per i suoi addetti in qualità di: *Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori Dipendenti.*

Le garanzie valgono per:

a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;

b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);

c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 22 – Esclusioni - **lett. b) limitatamente alla materia amministrativa e lett. m) per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti.**

15. **le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs 193/07 Relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare**

Le garanzie valgono per:

a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;

b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);

c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 22 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa.

16. le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **D.Lgs. 152/06 – Codice dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni**

Le garanzie valgono per:

- la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
- proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 22 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa e in deroga all'art. 22 "Esclusioni" lett. g).

17. le controversie relative allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196/03, da parte del Contraente in veste di Titolare, Responsabile o incaricato del trattamento dei dati.

Le garanzie vengono prestate a condizione che **siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante** e valgono per:

- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'art. 24 lett. g).
- la difesa nei procedimenti amministrativi dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi.
- la resistenza dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali alle pretese di risarcimento avanzate da terzi **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una polizza di responsabilità civile.**
- l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250.**

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 22 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa.

18. le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al **D.Lgs 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.**

Le garanzie previste dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione vengono prestate, in deroga all'art. 19 "Assicurati" e all'art. 22 "Esclusioni" lettera b), per le spese sostenute:

- dall'Azienda Contraente** per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01: per proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00;**
- dai soggetti di cui all' art. 5** del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01.

Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all' art. 20 punto 3 delle Condizioni Particolari di Polizza.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti **se ed in quanto dipendenti del Contraente.**

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 22 "Esclusioni" lett. b) per la materia amministrativa e in deroga all'art. 22 "Esclusioni" lett. g).

A parziale deroga dell'Art. 10 - Insorgenza del caso assicurativo - delle Condizioni Generali di Assicurazione, in relazione alle prestazioni 14, 15, 16, 17, 18 per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità **del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
 - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
- La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto **ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate.

Art. 21 - Variazione numero ettari o valore fatturato

1. Il premio minimo annuo lordo della presente polizza è calcolato nel suo complessivo ammontare sulla base della dimensione dell'azienda agricola (espressa in ettari) e del valore del fatturato risultanti all'atto della stipulazione del contratto e/o nelle successive appendici di regolazione premio. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare preventivamente le variazioni della dimensione o del fatturato.

2. Il premio, convenuto in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo indicato nel frontespizio di polizza e/o nelle successive appendici di regolazione, ed è regolato al termine di ciascun periodo assicurativo annuo.

A tale scopo, entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società la dimensione dell'azienda agricola e il fatturato alla data di scadenza del periodo assicurativo stesso.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento dei dati consuntivi, la Società provvederà all'emissione dell'appendice di regolazione del premio.

La Società provvederà:

- alla regolazione del premio dell'annualità trascorsa con addebito del 50% della differenza tra il valore iniziale e quello a consuntivo;
- all'aggiornamento del premio dell'annualità in corso con addebito della differenza tra quanto pagato in sede di quietanza e quanto effettivamente dovuto in base al dato consuntivo comunicato.

4. Le differenze attive, risultanti dalla regolazione, dovranno essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale "Appendice di regolazione".

5. Se il Contraente non comunica per iscritto gli elementi di cui al punto 2, nei termini di tempo nel medesimo indicati, l'operatività della polizza, con riferimento alle spese di cui all'articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sarà ridotta in modo direttamente proporzionale all'entità del rischio non comunicato.

Art. 22 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale ed amministrativa;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;
- per contratti di compravendita di immobili
- per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli

edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa in opera di materiali e/o impianti;

n) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;

o) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;

p) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

q) per le vertenze contrattuali con la Società.

45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma (www.isvap.it), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente stesso.

Prescrizione

Come previsto dall'Art.2952 al 1° e 2° comma del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

E02/2010

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.LGS. N. 196/03

Arag Assicurazioni S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, utilizza i dati personali raccolti nel quadro delle proprie finalità assicurative, amministrative e contabili anche comunicandoli a terzi.

Informazioni dettagliate sul trattamento, il diritto di accesso e gli altri Suoi diritti, sono disponibili all'indirizzo www.arag.it oppure rivolgendosi a: Arag Assicurazioni S.p.A. – Servizio Privacy, Viale delle Nazioni n. 9, 37135 Verona; fax: 045.8290499; e-mail: servizio.privacy@arag.it.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo n° 209/05 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari ISVAP n°303 del 2 giugno 1997 e Regolamento Isvap n° 24 del 19 maggio 2008.

Informazioni relative all'Impresa

Il contratto è concluso con la sede legale della Società ARAG Assicurazioni S.p.A. sita in Italia in Viale delle Nazioni n°9 - Verona.

La Società ARAG Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 26.04.1965 (Gazzetta Ufficiale del 13.05.1965 n°119).

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. iscritta all'Albo Imprese Isvap (n° iscrizione 1.00 032) è capogruppo del Gruppo ARAG Assicurazioni, iscritto all'Albo Gruppi Assicurativi (n°iscrizione 011).

La Società ARAG Assicurazioni S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ARAG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS AG, comunicazione ai sensi dell'Art.2497 bis 1° comma C. C. ARAG.

Informazioni generali sul contratto

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. n° 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami - gestione ai sensi del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società ARAG Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale delle Nazioni 9 - Verona, fax 045-8290499, e mail servizio.reclami@arag.it.

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di

Qualità del nostro Servizio

Oltre agli indirizzi di cui sopra, al fine di mantenere elevata la qualità del nostro servizio, abbiamo attivato anche la casella servizioqualita@arag.it che potrete utilizzare per fornirci i Vostri eventuali suggerimenti. Potete contattarci, inoltre, indirizzando i vostri spunti ad ARAG Assicurazioni S.p.A., Servizio Qualità – Direzione Commerciale, Viale delle Nazioni 9 - Verona, telefax 045-8290499.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto (ed i documenti ad esso collegati) prima di sottoscriverlo.

AR0021